

TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO PREPOSTO AI FALLIMENTI

I GG.DD.,

riunitisi in data odierna, con ricorso a strumenti telematici,

letti i DD.LL. 8, 11 e 23 /2020, che fissano misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;

considerato che le vendite fissate nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 11 maggio 2020 laddove non si è già provveduto separatamente, nei fascicoli per i quali era fissata la vendita, sono revocate;

ritenuto necessario fissare **per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020** istruzioni ai curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali, delegati e stimatori per l'esercizio della relativa attività, tenuto conto di quanto prescritto dai predetti DD.LL.,

DISPONGONO

- i curatori fallimentari, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali, nel periodo indicato non procedano ad effettuare, presso gli immobili interessati, accessi di qualsiasi genere e dunque il primo accesso con lo stimatore, gli accessi semestrali periodici, gli accessi funzionali all'esercizio del diritto di visita, gli accessi preordinati alla liberazione dell'immobile. Nel solo caso in cui siano notiziati di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite o di attività di danneggiamento agli immobili da parte degli occupanti e/o terzi, dovrà depositare al G.D., in telematico, istanza urgente, perché lo stesso determini se sia necessario procedere all'accesso e le cautele da adottare;

- i curatori fallimentari, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali, non provvedano nel detto periodo all'attuazione degli ordini di liberazione già emessi, attendendo per la fissazione di nuovi accessi funzionali alla liberazione le direttive dei GG.DD.;

- gli stimatori continuino a svolgere la loro attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico e da essi precedentemente acquisita, e procedano al compimento dell'attività di acquisizione di documentazione presso gli uffici pubblici soltanto laddove la stessa possa essere richiesta, visionata ed ottenuta per via telematica, dovendo, in mancanza, astenersi dal farlo; che gli stessi non effettuino alcun accesso, con il custode, all'immobile pignorato, salvo il caso in cui non sia specificamente disposto dal G.D. su istanza urgente del custode, nei casi in precedenza indicati;

- i curatori fallimentari, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali e i delegati, **in relazione agli avvisi di vendita già predisposti e depositati nei fascicoli, ma non ancora trasmessi al gestore della pubblicità o non ancora pubblicati su PVP e siti**, (per vendite già calendarizzate nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020) non provvedano alla relativa pubblicazione, dovendo

i detti avvisi intendersi come revocati; il delegato dovrà depositare nel fascicolo telematico comunicazione della mancata pubblicazione del detto avviso, congiuntamente a copia delle presenti istruzioni; che in relazione agli avvisi già trasmessi al gestore della pubblicità, che dovrebbero essere pubblicati entro il 30 giugno 2020, i delegati chiedano al gestore della pubblicità di non procedere alla relativa pubblicazione, depositando anche per essi nel fascicolo relazione informativa, con copia del presente provvedimento; **in ogni caso la fissazione di nuovi tentativi di vendita dovrà essere calendarizzata a far data dall'1 settembre 2020;**

- i curatori fallimentari, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali per i tentativi di vendita già espletati, e per i quali già è stato versato il saldo del prezzo, dovranno predisporre le bozze dei decreti e depositare la relativa documentazione in via telematica, come già previsto presso questo Tribunale; provvederanno poi a curare gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

RAPPRESENTANO

ai curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali in relazione alle vendite celebrate anteriormente a 9 marzo 2020 per le quali risulta pendente il termine per il versamento del saldo del prezzo, che il detto termine è sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, alla luce di quanto disposto dalla vigente legislazione di urgenza;

DISPONGONO

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;
- la trasmissione dello stesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e di Avellino, ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento e di Avellino, perché provvedano alla relativa comunicazione ai propri iscritti, perché provvedano alla relativa comunicazione ai propri iscritti per l'esatta osservanza di quanto disposto;
- l'affissione negli uffici di cancelleria e dinanzi alle stanze di udienza dei Giudici Delegati.

Benevento, 20 aprile 2020

I Giudici Delegati
F.to Dr. Michele Monteleone
F.to Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi